



**ORDINANZA MUNICIPALE N° 07/2013  
CONCERNENTE IL PRELIEVO DEI CONTRIBUTI SOSTITUTIVI PER LA  
FORMAZIONE DI PARCHI GIOCO PRIVATI**

Ris. mun. no. 1823 del 11 novembre 2013

**Il Municipio di Lamone**

Richiamati gli artt. 192 Legge organica comunale (LOC) e 16. delle norme di attuazione del PR che conferisce all'Esecutivo la possibilità di concedere, ove tecnicamente impossibile, la deroga all'obbligo della formazione di aree di svago, e di imporre in questi casi un contributo sostitutivo pari al 25% del costo che il Comune incontrerebbe per la formazione di un'area di superficie equivalente nella zona dell'immobile, compreso il valore del terreno.

Considerato che il costo medio di un parco giochi, realizzato negli ultimi anni sul territorio giurisdizionale è di fr. 5'000.00 per gioco più fr. 500.00 mq del valore del terreno:

**ordina**

**Art. 1 – Contributo sostitutivo**

Per l'esonero dalla formazione di un'area di svago attrezzata in particolare per il gioco dei bambini verrà imposto un contributo fissato come segue:

fino a 4 appartamenti	fr. 1'250.00;
fino a 8 appartamenti	fr. 2'500.00;
fino a 12 appartamenti	fr. 3'750.00;
fino al 16 appartamenti	fr. 5'000.00;
oltre 16 appartamenti	fr. 6'250.00.

A questi importi vanno aggiunti fr. 125.00 per ogni mq di area di svago non attrezzata.

**Art. 2 – Assoggettamento**

Fanno stato le disposizioni contenute nella licenza edilizia.

**Art. 3 – Modalità di pagamento**

L'importo corrispondente del contributo sostitutivo dovrà essere versato prima dell'inizio dei lavori della costruzione oggetto di licenza edilizia con le condizioni d'esonero del contributo sostitutivo

Il pagamento avviene dietro fatturazione da parte dei servizi amministrativi.

**Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato durante il periodo di pubblicazione agli albi, ossia dal 18 novembre 2013 al 2 dicembre 2013.**

**PER IL MUNICIPIO:**

Il Vice Sindaco:	Il Segretario:
D. Franzoni	P. Bianchi